


circ. 44/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai Professionisti Delegati

Ai Custodi

All'IVG Abruzzo

Agli Ordini Professionali

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila

Consiglio Notarile Distretti riuniti L'Aquila Sulmona Avezzano

Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di L'Aquila e Sulmona

OGGETTO: Circolare sugli adempimenti connessi all'applicazione dei principi espressi da Cass. Civ. S.U. del 6 aprile 2023 n. 9479

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Maura Manzi;

rilevato che, con sentenza del 6 aprile 2023 n. 9479, le S.U. della Corte di Cassazione, esercitando il potere di cui all'art. 363 comma 3 c.p.c., si sono espresse sulla questione di massima importanza sorta a seguito di quattro coeve pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione il 17 maggio 2022¹;

rilevato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno fissato i principi base in materia di tutela del consumatore di cui alla Direttiva 93/13/CEE, in relazione all'ipotesi in cui, nell'ambito di una

¹ Sentenza in C-600/2019, *Ibercaja Banco*; Sentenza in C-725/2019, *Impuls Leasing Romania*; Sentenza in C-869/2019, *Unicaja Banco*; Sentenza in cause riunite C-693/2019, *SPV Project 1503* e C-831/2019, *Banco di Desio e della Brianza*, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019

procedura esecutiva, sia stato azionato un decreto ingiuntivo, non opposto dal debitore, fondato su un contratto concluso tra professionista e consumatore e recante clausole abusive;

osservato che le S.U. hanno sancito il principio di diritto secondo cui: *“Il Giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva - se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.”;*

ritenuto che tali principi, attesa la natura precettiva di norme di fonte eurocomunitaria, debbano valere per tutte le esecuzioni forzate pendenti;

ritenuta l’opportunità di concentrare tale controllo del G.E. nella fase antecedente l’assegnazione o l’aggiudicazione, in quanto successivamente a tali momenti si porrebbe il problema di coordinare

l'eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (qualora lo stesso dovesse essere ritenuto nullo nella fase di opposizione) con la posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario;
ritenuto che nel compimento di tale verifica, il Giudice debba essere supportato dal custode e/o dal professionista delegato, secondo le indicazioni di seguito esplicitate;
ritenuto che i titoli interessati dalla pronuncia delle S.U. siano esclusivamente quelli fondati su contratto concluso tra professionista e consumatore, non opposti e non contenenti alcuna valutazione sulla abusività delle clausole contrattuali, emessi dopo la Direttiva 93/13/CEE (05.04.1993);

DISPONE

che gli ausiliari provvedano ad investire tempestivamente il G.E. dell'eventuale necessità di garantire la tutela del consumatore in ossequio ai principi fissati dalle S.U. sopra richiamati, rimettendo allo stesso gli atti relativi a tutte le esecuzioni forzate in cui il d.i. **non** opposto (divenuto, quindi, definitivo senza che sia stato iniziato il giudizio di opposizione a d.i.) sia stato pronunciato nei confronti di un debitore **persona fisica**,

Segnatamente:

IL CUSTODE:

- nelle procedure in cui non sia stata ancora emessa ordinanza di delega, depositerà immediatamente istanza al G.E utilizzando il modello "*Consumatore custode istanza SSUU 9479-2023*" ed allegando allo stesso modulo "*Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-2023*", debitamente compilato con i dati emergenti dal ricorso monitorio (uno per ciascuno ingiuntivo); evidenzierà la circostanza anche nella relazione iniziale del custode, dove specificherà, altresì, se trattasi di procedura Cartabia o pre-Cartabia;
- nelle procedure in cui è stata emessa ordinanza di conversione di pignoramento, depositerà immediatamente istanza al Giudice dell'esecuzione utilizzando il modello "*Consumatore, custode istanza SSUU 9479-2023*" ed allegando allo stesso il modulo "*Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU 9479-2023*", debitamente compilato con i dati emergenti dal ricorso monitorio (uno per

ciascun decreto ingiuntivo); procederà all'accantonamento delle somme spettanti al creditore, in attesa del provvedimento del G.E e dell'esito della notifica dell'avviso;

- nelle procedure in cui è presente un unico creditore, il cui titolo rientra nell'ambito di applicazione dei principi sin qui esposti, e in cui sia stata emessa ordinanza di delega, senza che sia però intervenuta l'aggiudicazione e senza che sia stato depositato dal delegato ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.*, si asterrà dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso dei provvedimenti del Giudice.

IL PROFESSIONISTA DELEGATO:

- prima dell'aggiudicazione, depositerà, immediatamente, ricorso al G.E *ex art. 591 ter c.p.c.*, utilizzando il modello di ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.* denominato "*Consumatore 591 ter solo decreto ingiuntivo SSUU 9479_2023*" allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito del Tribunale, debitamente compilato in ogni sua parte con i dati emergenti dal ricorso monitorio; si asterrà dall'emettere l'avviso di vendita; provvederà a "congelare" le offerte pervenute e disporre rinvio (entro il termine di efficacia delle stesse) in attesa del provvedimento del G.E;
- in caso di immobile già aggiudicato, predisporrà la bozza del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice, giacché devono ritenersi non opponibili all'aggiudicatario eventuali nullità o estinzioni successive all'aggiudicazione (art. 2929 c.c., 632 c.p.c., 187 *bis* disp.att.); depositerà comunque ricorso al G.E. *ex art. 591 ter c.p.c.*, per consentire l'adozione dei provvedimenti opportuni in vista dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- in caso di immobile già trasferito, depositerà istanza al G.E con allegato avviso, debitamente compilato (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) e proseguirà nelle ulteriori attività delegate ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- in ogni caso, laddove nella procedura esecutiva, oltre al creditore il cui titolo sia un d.i. non opposto, siano presenti altresì uno o più creditori i cui titoli non rientrino nell'ambito di applicazione della pronuncia delle S.U., depositerà immediato ricorso al G.E *ex art. 591 ter c.p.c.* (secondo il modello "*Consumatore _591 ter SSUU 9479-2023 più creditori*") allegato alla presente

ciascun decreto ingiuntivo); procederà all'accantonamento delle somme spettanti al creditore, in attesa del provvedimento del G.E e dell'esito della notifica dell'avviso;

- nelle procedure in cui è presente un unico creditore, il cui titolo rientra nell'ambito di applicazione dei principi sin qui esposti, e in cui sia stata emessa ordinanza di delega, senza che sia però intervenuta l'aggiudicazione e senza che sia stato depositato dal delegato ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.*, si asterrà dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso dei provvedimenti del Giudice.

IL PROFESSIONISTA DELEGATO:

- prima dell'aggiudicazione, depositerà, immediatamente, ricorso al G.E *ex art. 591 ter c.p.c.*, utilizzando il modello di ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.* denominato "*Consumatore 591 ter solo decreto ingiuntivo SSUU 9479_2023*" allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito del Tribunale, debitamente compilato in ogni sua parte con i dati emergenti dal ricorso monitorio; si asterrà dall'emettere l'avviso di vendita; provvederà a "congelare" le offerte pervenute e disporre rinvio (entro il termine di efficacia delle stesse) in attesa del provvedimento del G.E;
- in caso di immobile già aggiudicato, predisporrà la bozza del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice, giacché devono ritenersi non opponibili all'aggiudicatario eventuali nullità o estinzioni successive all'aggiudicazione (art. 2929 c.c., 632 c.p.c., 187 *bis* disp.att.); depositerà comunque ricorso al G.E. *ex art. 591 ter c.p.c.*, per consentire l'adozione dei provvedimenti opportuni in vista dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- in caso di immobile già trasferito, depositerà istanza al G.E con allegato avviso, debitamente compilato (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) e proseguirà nelle ulteriori attività delegate ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- in ogni caso, laddove nella procedura esecutiva, oltre al creditore il cui titolo sia un d.i. non opposto, siano presenti altresì uno o più creditori i cui titoli non rientrino nell'ambito di applicazione della pronuncia delle S.U., depositerà immediato ricorso al G.E *ex art. 591 ter c.p.c.* (secondo il modello "*Consumatore _591 ter SSUU 9479-2023 più creditori*") allegato alla presente

circolare e presente sul sito del Tribunale) allegando allo stesso bozza del/degli avviso/i (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) presente sul sito, debitamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti, emergenti dal ricorso monitorio e proseguirà nelle operazioni delegate.

* * * *

Qualora sia stato emesso un d.i. provvisoriamente esecutivo *ex art. 642 c.p.c.*, il custode o il professionista delegato dovranno richiedere al creditore informazioni in merito alla eventuale proposta opposizione e, qualora dovesse risultare che avverso il titolo è stata già proposta opposizione, proseguiranno nelle attività di cui sono stati incaricati, limitandosi ad una sintetica relazione al G.E.

Nelle procedure sospese per pendenza di giudizio di divisione endoesecutiva, il professionista delegato, ovvero il custode nominato nella procedura esecutiva, depositeranno istanza utilizzando il modello "*Consumatore.custode istanza SSUU 9479-2023*" con allegato avviso debitamente compilato solo al momento della riassunzione della procedura esecutiva, ai fini distributivi.

MANDA

alla cancelleria per la trasmissione della presente comunicazione all'IVG Abruzzo e a tutti i professionisti delegati iscritti nell'elenco *ex art. 179 ter disp. att. c.p.c* che hanno ricevuto deleghe all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata rinvenibile sul sito dell'Ordine professionale di appartenenza.

DISPONE

altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

L'Aquila, 21 marzo 2024

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Maura Manzi

